



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2450 / 2019

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PROT. N. 742 DEL 07.01.2014 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA NELLA FORMA DEL CENTRO COMMERCIALE PROPOSTA DA TERRAGLIO S.P.A. IN VIA CARAVAGGIO A MESTRE VENEZIA.

Il dirigente

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- v. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

- vii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- viii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ix. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione della direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d’impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. la legge regionale 28 dicembre 2012, n.50 recante “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
- v. la D.G.R.V. del 31 gennaio 2017 n. 94 “ Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- vii. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- viii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- ix. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- x. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

PREMESSO CHE

- i. con determina prot. n. 742 del 07.01.2014 è stato rilasciato alla società Terraglio S.p.A il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale favorevole di cui all’art. 26 del D.lgs 152/06 e s.m.i relativo alla realizzazione di una grande struttura di vendita in via Caravaggio a Mestre in Comune di Venezia;

- ii. La validità del succitato provvedimento n. 742/2014 è fissata, al punto 5, in anni 5 salvo richiesta di proroga motivata da parte dell'interessato, così come previsto dall'art. 26 c.6 del D.lgs 152/06 e s.m.i. vigente al momento del rilascio del provvedimento di VIA;
- iii. Il D.lgs 16 giugno 2017, n. 104 ha modificato la parte II del decreto legislativo n. 152/06 confermando all'art. 25 c.5 l'efficacia temporale del provvedimento di VIA in 5 anni salvo richiesta di proroga motivata;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 29 del 02.01.2019 con cui la ditta Terraglio S.p.A, con sede legale in via degli Scrovegni, 1 Padova CAP 35100 CF 03390500266, chiede l'attivazione della procedura di proroga della validità del giudizio di compatibilità ambientale prot. n. 742 del 07.01.2014 ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del D.lgs n. 152/06 e ss. mm.ii relativo alla realizzazione di nuova grande struttura di vendita nella forma del centro commerciale in Via Caravaggio a Mestre-Venezia;

PREMESSO che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Guido Frasson non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iv. con atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed ha indicato il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento.
- v. con atto organizzativo del Dirigente del Servizio Ambiente n. 1 del 23.07.2019 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera b2) e all'art. 22 c.1 lett.a) della L.R n. 50/2012 e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 13.02.2019 la documentazione tecnica e la relazione di aggiornamento del SIA trasmesse per via telematica dalla società Terraglio S.p.A., ai fini dell'attiva partecipazione del pubblico.

DATO ATTO che:

- i. con nota prot. n. 22364 del 29.03.2019 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con note acquisite agli atti con prot. n. 46837, 46838, 46842 del 16.07.2019.
- ii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 50853 del 02.08.2019 il Comune di Venezia trasmette il parere favorevole al rilascio della proroga di validità del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione del centro commerciale in via Caravaggio a Mestre;
- iii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;

- iv. il Comitato VIA nella seduta del 05.08.2019 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 51975 del 08.08.2019, che fa parte integrante del presente atto;
- v. con numero di serie 01161745673926 del 21.12.2017 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. Di **prorogare** la validità del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale prot. n. 742 del 07.01.2014 di **ulteriori 32 mesi** dalla data di scadenza della predetta determina alla società "Terraglio. S.p.A.", le cui prescrizioni sono confermate.
2. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
3. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dal 13.02.2019, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 31.08.2019, risulta rispettato.
5. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
6. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Terraglio S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
7. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

PAOLO GABBI

(IN SOSTITUZIONE DI MASSIMO GATTOLIN)

atto firmato digitalmente